



PSR
2007 - 2013

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale: l'Europa
investe nelle zone rurali



ASSE IV LEADER

MISURA 411

AZIONE 1 – “VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI LOCALI”

INTERVENTO N. 1 - REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI DIVERSIFICATE (FIERE, EVENTI VARI, ECC) AI FINI DELLA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI AGRICOLE LOCALI

**Piano di Sviluppo Locale 2007-2013
del Gruppo di azione locale GAL CARSO LAS KRAS**



BANDO PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI DIVERSIFICATE (FIERE, EVENTI VARI, ECC) AI FINI DELLA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI AGRICOLE LOCALI

Approvato dal Consiglio di amministrazione del GAL
(deliberazione del 23/8/2012)

Trieste, 23/8/2012

Il Presidente
Franc Fabec

INDICE

CAPO I – FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI.....	- 3 -
ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ.....	- 3 -
ART. 2 – DEFINIZIONI.....	- 3 -
ART. 3 - AREA DI INTERVENTO.....	- 3 -
ART. 4 - SOGGETTI BENEFICIARI.....	- 4 -
CAPO II –CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE.....	- 4 -
ART. 5 - REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ.....	- 4 -
ART. 6 - INTERVENTI FINANZIABILI.....	- 4 -
ART. 7 - TIPOLOGIE DI SPESA AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI.....	- 5 -
ART. 8 - CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI PER I SINGOLI INTERVENTI.....	- 5 -
CAPO III – RISORSE FINANZIARIE E INTENSITÀ DI AIUTO	- 6 -
ART. 9 - RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI.....	- 6 -
ART. 10 - TIPOLOGIA E INTENSITÀ DELL' AIUTO.....	- 6 -
CAPO IV – PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO	- 7 -
ART. 11 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO E RELATIVA DOCUMENTAZIONE.....	- 7 -
ART. 12 – APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA ED ESCLUSIONI.....	- 8 -
ART. 13 – CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO.....	- 8 -
ART. 14 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL' AIUTO (DOMANDE DI PAGAMENTO).....	- 8 -
ART. 15 - INIZIO E CONCLUSIONE DEGLI INTERVENTI.....	- 9 -
ART. 16 – SPESA DEI BENEFICIARI E RENDICONTAZIONE.....	- 9 -
ART. 17 – VARIANTI.....	- 10 -
CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI.....	- 11 -
ART. 18 - OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO IN RELAZIONE ALL' ATTUAZIONE E DOCUMENTAZIONE DELL' INTERVENTO, AL VINCOLO DI DESTINAZIONE E ALLA PUBBLICITÀ.....	- 11 -
ART. 19 - CONTROLLI.....	- 12 -
CAPO VI – RIDUZIONI E REVOCHE DELL'AIUTO.....	- 12 -
ART. 20 – RIDUZIONI DELL' AIUTO.....	- 12 -
ART. 21 – DECADENZA, REVOCHE E ANNULLAMENTO.....	- 13 -
CAPO VII – NORME FINALI.....	- 13 -
ART. 22 – CONTROVERSIE.....	- 13 -
ART. 23 – RINVIO A NORME E DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE.....	- 13 -
ART. 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	- 14 -
ART. 25 – PUBBLICAZIONE DEL BANDO E INFORMAZIONI.....	- 14 -
ELENCO ALLEGATI:.....	- 14 -
ALLEGATO A): RELAZIONE DESCRITTIVA DELL' INTERVENTO DI CUI ALL' ART. 11, COMMA 6, LETT. D).....	- 14 -
ALLEGATO B): LETTERE DI ADESIONE DI CUI ALL' ART. 11, COMMA 7, LETT. A).....	- 14 -

CAPO I – FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità.

1. Il presente bando disciplina l'accesso agli aiuti della misura 411 del Programma regionale di sviluppo rurale 2007-2013, Azione 1 - Valorizzazione dei prodotti agricoli locali, Intervento n. 1 - Realizzazione di manifestazioni diversificate (fiere, eventi vari, ecc.) ai fini della valorizzazione delle produzioni agricole locali, previsti dal Piano di sviluppo locale del gruppo di azione locale GAL CARSO - LAS KRAS, approvato con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 30/SPM del 10/07/2009 (pubblicato sul B.U.R. n. 31 del 5 agosto 2009) e ammesso a finanziamento con Decreto n. 2/SPM del 01/02/2011, cofinanziato dalla Commissione europea attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), dallo Stato italiano e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
2. L'aiuto è finalizzato a favorire una maggiore conoscenza delle produzioni agricole del territorio mediante la loro presentazione e valorizzazione nell'ambito del mercato locale con attenzione ai consumatori nel loro insieme. La finalità specifica dell'intervento è la valorizzazione integrata delle produzioni locali. Nello specifico le iniziative dovranno essere strettamente collegate alla commercializzazione dei prodotti agricoli locali e intese come canali di commercializzazione per il sistema agricolo locale per incentivare il contatto tra le aziende agricole ed i consumatori al fine di "accorciare" il circuito commerciale produttori-consumatori, nell'ambito di interventi finanziati. Sono previsti eventi, delle fiere e delle manifestazioni, o la partecipazione ai medesimi e la produzione e diffusione di materiali promozionali.
3. Sono ammesse quelle iniziative che prevedono il coinvolgimento diretto delle aziende agricole dell'area nell'ambito dei mercati locali con accorciamento della filiera.

Art. 2 – Definizioni.

1. Ai fini del presente bando si adottano le seguenti definizioni:
 - a) territorio del GAL: area di intervento come prevista dall'articolo 3 del presente bando.

Art. 3 - Area di intervento.

1. Gli interventi oggetto di aiuto sono localizzati nel territorio del GAL che risulta così suddiviso:

Comune	Provincia	Area rurale PSR 2007-2013:
Savogna d'Isonzo	Provincia di Gorizia	C1
Sagrado		B1
Fogliano-Redipuglia (P)		B1
Doberdò del Lago		B1
Ronchi dei Legionari (P)		B1
Monfalcone (P)		B1
Duino Aurisina	Provincia di Trieste	C1
Sgonico		C1
Monrupino		C1
Trieste (P)		A1
San Dorligo della Valle		C1
Muggia		C1

2. I Comuni contrassegnati nella tabella di cui al comma 1 con "(P)" sono i comuni parzialmente inclusi nel territorio del GAL, delimitati ai sensi della direttiva 75/273/CEE ovvero, per il Comune di Trieste, ai

sensi dell'articolo 2, comma 2 della Legge Regionale n. 33/2002 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia). Gli interventi oggetto di aiuto, pertanto, riguardano esclusivamente il territorio di tali Comuni incluso nel territorio del GAL.

Art. 4 - Soggetti beneficiari.

1. Beneficiari dell'aiuto sono esclusivamente gli enti locali aventi competenza territoriale nell'area di cui al precedente articolo 3.
2. Qualora la domanda di aiuto abbia ad oggetto interventi che interessano un territorio più ampio di quello del beneficiario, quest'ultimo agisce come capofila di un progetto al quale partecipano anche gli enti locali del territorio interessato previa adesione formale al progetto stesso. Il beneficiario attua il progetto ai sensi del presente bando e ad esso è intestata la documentazione di spesa.

CAPO II –CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE

Art. 5 - Requisiti di ammissibilità.

1. I singoli interventi devono possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:
 - a) formali:
 - a.1) legittimazione del richiedente;
 - a.2) rispetto dei termini di presentazione della domanda;
 - a.3) correttezza e completezza formale della domanda come indicato nel successivo art. 11;
 - a.4) localizzazione dell'intervento deve essere nel territorio del GAL di cui all'art. 3 del presente bando;
 - b) generali:
 - b.1) coerenza dell'intervento con riferimento ad oggetto e finalità del bando;
 - b.2) divieto di cumulo dell'aiuto richiesto con ogni altro tipo di agevolazione pubblica concessa o ricevuta per la stessa spesa.
2. Non sono ricevibili le domande palesemente carenti di uno dei requisiti di ammissibilità rilevabili senza necessità di specifica istruttoria:
 - a) mancata sottoscrizione della domanda di aiuto di cui all'articolo 11 o mancata autenticazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 della firma posta in calce alla domanda;
 - b) presentazione della domanda fuori termine rispetto a quanto indicato all'articolo 11, comma 2;
 - c) ente richiedente non legittimato a presentare domanda di aiuto ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del presente Bando.

Art. 6 - Interventi finanziabili.

1. Sono ammessi a finanziamento gli interventi che, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, sono diretti, attraverso la realizzazione di eventi, fiere e manifestazioni o la partecipazione ai medesimi:
 - a) ad aumentare l'attrattività dei prodotti tramite la realizzazione di specifici eventi sul territorio che favoriscano la diffusione dei prodotti e la riduzione dei circuiti commerciali;
 - b) a ridurre il circuito commerciale produttore – consumatore;
 - c) al coinvolgimento diretto delle aziende agricole del territorio del GAL nell'ambito dei mercati locali con accorciamento della filiera;
 - d) alla realizzazione degli eventi, delle fiere e delle manifestazioni, o per la partecipazione ai medesimi;
2. Gli interventi ammessi a finanziamento rispettano:
 - a) il limite minimo di spesa ammissibile per progetto: € 40.000,00

- b) Il limite massimo di spesa ammissibile per progetto: € 60.000,00
- c) le tipologie di spesa ammissibile di cui al successivo articolo 7.

Art. 7 - Tipologie di spesa ammissibili e non ammissibili.

1. Ai fini della determinazione dell'aiuto e nel rispetto di quanto stabilito dai regolamenti (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005, n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 e n. 65/2011 del 27 gennaio 2011, e successive modifiche e integrazioni, **sono ammissibili le sotto elencate tipologie di spesa:**
 - a) acquisizione di servizi di consulenza specialistica per la progettazione e la realizzazione degli eventi nel limite massimo del 25% delle spese sostenute per le tipologie di spesa di cui alle successive lettere b), c) e d) e se direttamente connesse a queste ultime.
 - b) noleggi attrezzature e strutture mobili;
 - c) acquisizione di spazi e servizi fieristici (o spazi e servizi nell'ambito degli eventi e delle manifestazioni);
 - d) produzione e diffusione di materiali promozionali.
2. **Non sono ammissibili:**
 - a) l'acquisto di attrezzature o materiali usati;
 - b) le spese di esercizio quali quelle per il personale dipendente o per costi gestionali del beneficiario;
 - c) l'acquisto di materiale di facile consumo e di materiale informatico (hardware e software);
 - d) gli acquisti documentati da fatture di importo inferiore a € 100,00;
 - e) l'IVA (imposta sul valore aggiunto).
3. Sono riconosciute ammissibili solo le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di aiuto, nel rispetto del principio dell'effetto incentivante previsto dall'art. 34 approvato con DPRReg. N.40/Pres. del 2011.
4. Sono ammissibili solo le spese regolarmente quietanzate, dimostrate con giustificativi intestati al beneficiario ed effettuate con le modalità di pagamento di cui all'art. 16 del presente bando. Il pagamento in contanti non è riconosciuto e comporta la non ammissibilità della spesa.
5. Per la valutazione di ammissibilità della spesa si applicano, per quanto non specificato nel presente bando, le norme comunitarie, nazionali e regionali di cui al successivo art. 23 del bando stesso.

Art. 8 - Criteri di valutazione e punteggi per i singoli interventi.

1. Le domande di aiuto che non possiedono uno o più requisiti di ammissibilità elencati nell'articolo 5 del presente bando non sono considerate ai fini della formazione della graduatoria di cui ai commi seguenti e sono escluse dal finanziamento. Il GAL invia a ciascun richiedente la comunicazione dei motivi di non ammissibilità e di esclusione dal finanziamento, fissando un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per le eventuali osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le domande di aiuto in possesso dei requisiti di ammissibilità elencati nell'articolo 5 del bando, sono valutate, ai fini della formazione della graduatoria, applicando i criteri seguenti:

Criteri di selezione	Parametri	Punteggio
A) Investimento nelle aree maggiormente svantaggiate del territorio del GAL Carso – LAS Kras	Aree B1 e C1 dell'area di intervento del presente Bando individuata all'art. 3	5
B) Promozione di produzioni realizzate secondo un disciplinare	SI	10
C) Coinvolgimento di almeno tre prodotti tipici	SI	10
D) Promozione di produzioni tra loro complementari	SI	10
E) Investimento localizzato nell'ambito di Comuni censuari con territorio soggetto a parco o riserva naturale	Investimento localizzato in aree con territorio soggetto a parco o riserva naturale (vedi art.8, comma 3)	5
PUNTEGGIO MASSIMO ASSEGNABILE CIASCUN PROGETTO		40

3. Al fine dell'attribuzione dei relativi punteggi, si precisa quanto segue:

3.1. Le aree con territorio soggetto a parco o riserva naturale (regionale o statale) sono i seguenti:

- a) Riserva Naturale delle Falesie di Duino;
- b) Riserva Naturale regionale Laghi di Doberdò e Pietrarossa;
- c) Riserva Naturale del Monte Lanaro;
- d) Riserva Naturale del Monte Orsario;
- e) Riserva Naturale della Val Rosandra;
- f) Biotopo Laghetti delle Noghere.

4. A parità di punteggio è data priorità alla domanda di aiuto rilasciata prima secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 2.
5. Le domande di aiuto sono finanziate secondo l'ordine di graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

CAPO III – RISORSE FINANZIARIE E INTENSITÀ DI AIUTO

Art. 9 - Risorse finanziarie disponibili.

1. Le risorse finanziarie pubbliche disponibili per il presente bando ammontano a euro 115.000,00 (centoquindicimila) e sono così ripartite:

RISORSE DISPONIBILI		
FEASR	COFINANZIAMENTO NAZIONALE	TOTALE
50.600,00 €	64.400,00 €	115.000,00 €

Art. 10 - Tipologia e intensità dell'aiuto.

1. L'aiuto si configura come contributo in conto capitale.

2. L'aiuto è concesso nella misura massima del 75%.
3. L'aiuto massimo concedibile per intervento, sarà concesso per un importo non superiore a € 45.000,00.
4. Nel caso in cui con le risorse disponibili in graduatoria ci sia una domanda finanziabile solamente con un'intensità contributiva inferiore a quella di cui al comma 1, il contributo viene concesso per l'importo pari alle risorse disponibili, sempre che il beneficiario dia il proprio espresso consenso e la percentuale di contributo concesso non sia inferiore al 60% del contributo concedibile.
5. Ulteriori risorse finanziarie che si rendessero disponibili, saranno utilizzate per il finanziamento della domanda con l'intensità contributiva di cui al comma 1 e, seguendo l'ordine di graduatoria, per il finanziamento delle domande non finanziate per mancanza di risorse.

CAPO IV – PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

Art. 11 – Modalità e termini di presentazione della domanda di aiuto e relativa documentazione

1. Ai sensi degli artt. 3, lett. bb), e 17 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, coloro che intendono accedere all'aiuto previsto dal presente bando sono tenuti a costituire il fascicolo aziendale presso un centro di assistenza agricola (CAA) accreditato dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AgEA), organismo pagatore del Programma regionale di sviluppo rurale 2007-2013 oppure presso lo sportello AgEA operante presso la sede della Regione, via Sabbadini 31, Udine. La costituzione del fascicolo aziendale è condizione necessaria per la compilazione della domanda di aiuto.
2. La domanda di aiuto, indirizzata al GAL, è compilata e rilasciata in via informatica presso un CAA o uno dei soggetti abilitati, utilizzando esclusivamente il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) di AgEA secondo le modalità ivi predisposte **entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione**. La domanda, stampata e sottoscritta dal beneficiario, e corredata della documentazione, è presentata in originale (bollato ai sensi di legge) entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza di cui sopra, pena l'inammissibilità della stessa ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del presente bando, al seguente indirizzo del GAL: GAL CARSO - LAS KRAS – Via di Prosecco, 131 – 34011 - OPICINA (TS).
3. La domanda cartacea è presentata a mani presso la sede del GAL, entro il termine di cui al comma 2, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, oppure spedita a mezzo posta raccomandata o con servizio equivalente con avviso di ricevimento. Nel caso di spedizione postale o con servizio equivalente, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 della L.R. 7/2000, ai fini del rispetto del termine di cui al comma 2, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga agli uffici del GAL entro i 15 (quindici) giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2.
4. Le domande cartacee presentate oltre i suddetti termini o pervenute a mezzo posta o con servizio equivalente dopo il termine di 15 (quindici) giorni e le domande cartacee presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate, non saranno considerate ammissibili.
5. Il plico contenente la domanda di aiuto e la relativa documentazione allegata deve riportare all'esterno, oltre ai dati identificativi del mittente, la dicitura: "PSL 2007-2013 del GAL CARSO - LAS KRAS, Misura 411, Azione 1 - Valorizzazione dei prodotti agricoli locali, Intervento n. 1 - Realizzazione di manifestazioni diversificate (fiere, eventi vari, ecc.) ai fini della valorizzazione delle produzioni agricole locali.
6. Alla domanda di aiuto, devono essere allegati, pena la non ammissibilità della domanda, i documenti di seguito specificati:
 - a) copia di un documento di identità del richiedente per l'autenticità della firma, ai sensi degli artt. 21 e 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
 - b) copia della Delibera di autorizzazione a presentare domanda di contributo;
 - c) relazione descrittiva dell'intervento, redatta secondo lo schema di cui all'All. A), contenente anche le informazioni necessarie all'attribuzione dei punteggi di cui all'art.8;

- d) per le forniture di beni e servizi: previsione analitica di spesa a firma del responsabile del procedimento, indicante i singoli beni e servizi della fornitura, le caratteristiche tecniche dei beni o il contenuto dei servizi, il loro prezzo unitario e il prezzo totale.
7. Viene inoltre richiesta, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, la seguente documentazione:
- a) lettere di adesione al progetto sottoscritte dal legale rappresentante degli altri enti pubblici, diversi dal beneficiario, redatte secondo lo schema di cui all'All. B).
8. I requisiti e i fatti valutabili ai fini della attribuzione dei punteggi devono sussistere alla data del rilascio della domanda di aiuto compilata tramite SIAN, ove non diversamente stabilito dal presente bando. La documentazione allegata alla domanda non deve avere una data successiva a quella del rilascio della domanda tramite SIAN.
9. La mancanza della suddetta documentazione determina la mancata attribuzione dei relativi punteggi.

Art. 12 – Approvazione della graduatoria ed esclusioni.

1. La graduatoria delle domande di aiuto e gli elenchi delle domande non ricevibili e non ammissibili, con l'indicazione delle motivazioni di esclusione, sono approvati dal Consiglio di amministrazione del GAL entro il termine di 120 giorni dal termine di scadenza per la presentazione della domanda di aiuto di cui all'art. 11. Il termine suddetto è interrotto nel caso di richiesta ai richiedenti di ulteriore documentazione e riprende a decorrere dal giorno in cui il GAL riceve la documentazione integrativa richiesta.
2. In caso di domanda non ricevibile o non ammissibile, il GAL ne dà comunicazione agli interessati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, formulando le motivazioni e fissando in minimo 10 giorni il termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni.
3. La graduatoria e gli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Ai richiedenti non finanziati per carenza di risorse o per inammissibilità della domanda viene data comunicazione personale a mezzo di posta raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 13 – Concessione del contributo.

1. Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria da parte del Consiglio di amministrazione del GAL, ai beneficiari viene data comunicazione dell'ammissione a finanziamento con decisione individuale di concessione, recapitata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La decisione individuale indica le spese ammissibili e l'importo dell'aiuto, le prescrizioni e i termini per l'avvio e la conclusione dell'intervento, nonché le informazioni e prescrizioni di cui all'art. 32 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011.
2. L'aiuto si intende accettato se il beneficiario non comunica per mezzo di lettera raccomandata la rinuncia allo stesso entro 15 giorni dal ricevimento della decisione individuale di cui al comma 1.

Art. 14 - Modalità di erogazione dell'aiuto (domande di pagamento).

1. All'erogazione dell'aiuto provvede l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AgEA), organismo pagatore del Programma regionale di sviluppo rurale 2007-2013.
2. L'erogazione dell'aiuto a favore del beneficiario avviene con pagamenti effettuati a titolo di acconti (pagamenti intermedi) e saldo mediante accreditamento al conto corrente intestato al beneficiario:
 - a) acconti (pagamenti intermedi): ai sensi dell'art. 41 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/pres. del 2011 possono essere erogati 2 (due) acconti, rispettivamente al raggiungimento del 50 per cento e dell'80 per cento del costo totale ammissibile, deducendo comunque dall'acconto l'importo dell'eventuale anticipazione precedentemente erogata;
 - b) saldo: erogabile a conclusione dell'intervento (art. 42 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/pres. del 2011).

3. Ai fini dell'erogazione dell'aiuto, il beneficiario presenta domanda di pagamento compilata e rilasciata in via informatica utilizzando esclusivamente il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AgEA), in analogia alla procedura prevista per la domanda di aiuto. Le domande di acconto e saldo, stampate e sottoscritte, devono essere presentate al GAL entro quindici giorni dalla data di rilascio.
4. Alle domande di pagamento è allegata la documentazione necessaria per la liquidazione degli importi richiesti:
 - a) acconti e saldo: rendicontazione di cui al successivo art. 16.
5. La liquidazione presuppone l'accertamento dell'avvenuta attuazione degli interventi.

Art. 15 - Inizio e conclusione degli interventi.

1. Il beneficiario dà inizio agli interventi finanziati dopo la presentazione della domanda di aiuto.
2. La conclusione delle operazioni coincide con la presentazione della domanda di pagamento del saldo, accompagnata dalla rendicontazione finale della spesa sostenuta, che deve avvenire entro il 31/07/2013, fatta salva la possibilità da parte del beneficiario di chiedere, in forma scritta e con motivazione, una proroga per causa a lui non imputabile. Il GAL fissa il nuovo termine, tenuto conto anche delle scadenze amministrative e dei termini connessi al buon fine dell'utilizzo dei fondi assegnati al GAL per l'attuazione del PSL.
3. La richiesta di proroga deve essere presentata al GAL prima della scadenza del termine sopra indicato per la conclusione delle operazioni. Spese effettuate dopo tale termine, in assenza della richiesta o in assenza dell'approvazione della richiesta da parte del GAL, non sono riconosciute ammissibili a finanziamento.
4. La conclusione delle operazioni di cui al comma 2 presuppone l'effettiva realizzazione degli interventi proposti.

Art. 16 – Spesa dei beneficiari e rendicontazione.

1. Sono riconosciute come ammissibili a finanziamento esclusivamente le spese sostenute dal beneficiario, al quale deve pertanto essere intestata tutta la documentazione di spesa.
2. Ai sensi dell'art. 39, comma 1, del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, il pagamento della spesa sostenuta dal beneficiario è documentato esclusivamente mediante le seguenti modalità di pagamento:
 - a) bonifico bancario;
 - b) ricevuta bancaria;
 - c) bollettino postale;
 - d) vaglia postale;
 - e) assegno circolare o bancario non trasferibili;
 - f) carta di credito o bancomat.
3. Nel caso di assegno, sia circolare che bancario, carta di credito, bancomat, bonifico bancario effettuato tramite home banking, è presentata la prova del relativo addebito sul conto corrente intestato al beneficiario mediante copia dell'estratto conto.
4. Il pagamento in contanti e tramite carte prepagate non è riconosciuto.
5. Ai fini del riconoscimento delle spese, il beneficiario produce rendicontazione mediante documentazione di spesa *in originale* (fatture e documentazione di pari valore probatorio, corredate della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento) riferita alle operazioni ammesse a finanziamento. Sulle fatture e sulle altre pezze giustificative equipollenti dal punto di vista della dimostrazione e pertinenza della spesa, il GAL appone timbratura e sigla con l'indicazione della fonte di finanziamento, al fine di impedire che la stessa documentazione sia utilizzata per la richiesta di ulteriori contributi.
6. Le fatture e la documentazione di pari valore probatorio devono essere interamente ed esclusivamente riferite all'intervento ammesso a finanziamento e la spesa rendicontata deve riguardare tutta la spesa

ammisibile, sia per la parte coperta dal contributo pubblico sia per la parte a carico del beneficiario stesso. La documentazione di spesa non deve pertanto contenere voci di spesa estranee alla domanda di aiuto e al relativo intervento e la descrizione dei servizi e dei beni in fattura ne deve consentire la precisa e inequivocabile identificazione. A quest'ultimo fine si richiede che in fattura vengano indicati gli elementi identificativi dei beni ricorrendo anche a indicazione del modello, del numero di serie, del numero di matricola, ovvero altro elemento univocamente identificativo.

7. Ai sensi dell'art. 41 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, la domanda di acconto è accompagnata dalla seguente documentazione a rendicontazione della spesa sostenuta:
 - a) fatture quietanzate in originale o altra documentazione equipollente;
 - b) copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture secondo le modalità di cui al comma 2;
 - c) elenco delle fatture o della documentazione equipollente, sottoscritto dal beneficiario, con l'indicazione, per ciascun documento, del numero, della data, del soggetto emittente, dell'oggetto e degli estremi del pagamento. Le fatture sono raggruppate nell'elenco secondo le seguenti categorie di costo: a) servizi di consulenza specialistica; b) noleggi attrezzature e strutture mobili; c) acquisizione spazi e servizi fieristici; d) produzione e diffusione di materiale promozionale;
 - d) relazione comprovante la coerenza tra l'acconto richiesto e lo stato di avanzamento degli interventi realizzati;
 - e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal beneficiario ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante:
 - e.1) che le spese documentate sono inerenti solo ed esclusivamente all'intervento finanziato;
 - e.2) che l'intervento stesso è stato realizzato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente;
 - f) altra documentazione indicata nella decisione individuale di finanziamento.
8. Ai sensi dell'art. 42 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, la domanda di saldo è accompagnata dalla seguente documentazione a rendicontazione della spesa sostenuta:
 - a) documenti di spesa di cui al precedente comma 7, lettere a), b) e c) – fatture, pagamenti, elenco;
 - b) relazione sugli interventi realizzati;
 - c) descrizione delle eventuali varianti non sostanziali con le motivazioni che ne hanno determinato l'esecuzione;
 - d) richiesta di autorizzazione delle eventuali varianti non sostanziali;
 - e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal beneficiario ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che le spese documentate sono inerenti solo ed esclusivamente all'intervento finanziato;
 - f) altra documentazione indicata nella decisione individuale di finanziamento.
9. Con riferimento all'art. 15, comma 4, del presente bando, alla rendicontazione finale, presentata a conclusione dell'intervento e a supporto della domanda di pagamento di saldo, è allegata copia della documentazione attinente le attività svolte (documentazione fotografica, rassegne stampa, copia del materiale promozionale e altra documentazione concernente gli interventi).

Art. 17 – Varianti.

1. L'intervento della domanda di aiuto ammessa a finanziamento deve essere realizzato come da descrizione contenuta nella documentazione presentata a corredo della domanda di aiuto.
2. Varianti all'intervento devono essere richieste in via preventiva ed essere eseguite solo dopo la relativa autorizzazione da parte del GAL. Non sono assolutamente ammesse varianti che, incidendo sugli elementi valutati ai fini dell'attribuzione del punteggio di graduatoria, comportano una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento, ai sensi dell'art. 35, comma 5, del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011.
3. Non sono tuttavia soggette ad autorizzazione preventiva da parte del GAL le varianti non sostanziali come definite dall'art. 35, comma 6 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011 consistenti in:

- a) particolari soluzioni tecniche esecutive o di dettaglio che determinano un incremento o una diminuzione del costo totale ammesso inferiore al 20 (venti) per cento e che non determinano modifiche sostanziali o riduttive delle caratteristiche tecniche degli investimenti o modifiche della tipologia dell'operazione finanziata;
 - b) variazione dei prezzi di mercato;
 - c) economie derivanti dalla realizzazione dell'operazione finanziata;
 - d) utilizzo dell'economie di cui alle lettere b) e c) per le finalità di cui alla lettera a) ovvero per voci di costo ritenute ammissibili in sede di istruttoria delle domanda di aiuto.
4. Delle varianti di cui al comma 3 il beneficiario dà motivazione in sede di rendicontazione, secondo quanto specificato nella decisione individuale di finanziamento, e le stesse sono approvate dal GAL a consuntivo.
 5. La richiesta di variante di cui al comma 2 è corredata della documentazione prevista per la domanda di aiuto, limitatamente all'oggetto della variante.
 6. La variante non comporta aumento del costo totale ammesso a finanziamento e pertanto non comporta incremento del contributo.
 7. Qualora la spesa complessiva del progetto risulti inferiore a quella inizialmente ammessa a contributo, si procederà alla riduzione proporzionale del contributo medesimo, fatta eccezione per l'aiuto concesso nell'entità ridotta prevista dall'art. 10, comma 4 e 5 e nel rispetto del limite minimo di spesa previsto dall'art. 6, comma 2, lettere a) e b).

CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

Art. 18 - Obblighi del beneficiario in relazione all'attuazione e documentazione dell'intervento, al vincolo di destinazione e alla pubblicità.

1. Il beneficiario è tenuto ad assolvere agli impegni previsti dagli artt. 48 e 49 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011:
 - a) Impegni essenziali:
 - a.1) non produrre intenzionalmente dichiarazioni e atti falsi;
 - a.2) non aver già ottenuto e non richiedere altri aiuti per il finanziamento della medesima operazione o di una sua parte;
 - a.3) realizzare l'operazione conformemente a quanto previsto nella domanda di aiuto ammessa a finanziamento con riferimento a tutti gli elementi mantenibili, pertinenti e controllabili, fatto salvo quanto previsto in tema di varianti;
 - a.4) mantenere, fino alla liquidazione finale dell'aiuto, i requisiti di ammissibilità, con riferimento a tutti gli elementi mantenibili, pertinenti e controllabili;
 - a.5) rispettare la normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente;
 - a.6) consentire in ogni momento e senza restrizioni al GAL e gli organi incaricati dei controlli l'accesso presso il beneficiario o ai beni oggetto di finanziamento e alla documentazione.
 - a.7) in caso di beneficiari pubblici, rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti di opere e forniture di beni e servizi.
 - b) Impegni accessori:
 - b.1) comunicare eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda di aiuto, fatte salve le varianti di cui all'art. 17 del bando;
 - b.2) rispettare i termini indicati nella decisione individuale di finanziamento;
 - b.3) mantenere aggiornato il fascicolo aziendale relativamente agli interventi previsti nell'operazione finanziata;
 - b.4) rendere disponibili, qualora richiesto, le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio o valutazione del PSR;
 - b.5) corrispondere, anche mediante compensazione con importi dovuti dall'organismo pagatore, le somme eventualmente percepite in eccesso o quelle dovute a titolo di sanzione, così come previsto dalle norme nazionali e comunitarie.

b.6) per l'organizzazione di manifestazioni informative (conferenze, seminari, fiere, esposizioni, concorsi) connesse all'attuazione degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali, si fa obbligo agli organizzatori di far menzione della partecipazione comunitaria mediante la presenza della bandiera europea nella sala di riunione e dell'emblema sui documenti. Per i materiali informativi prodotti il beneficiario deve rispettare quanto previsto dall'Allegato VI del Reg. CE 1974/2006 insieme a quanto previsto nella "Guida al logotipo istituzionale e alle sue corrette applicazioni" del Servizio di Sviluppo rurale, autorità di gestione del PSR.

2. Il beneficiario, o suo rappresentate, è obbligato a comunicare al GAL, nel termine prescritto di dieci giorni, le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali previste dall'articolo 47, comma 1, del regolamento (CE) 1974/2006.
3. Il beneficiario, ai fini dei controlli delle autorità e degli uffici preposti, è altresì tenuto a conservare per un periodo corrispondente alla durata degli obblighi assunti tutta la documentazione relativa all'intervento in un separato dossier, ai sensi dell'art. 75, paragrafo 1, lett. c) punto i), del regolamento (CE) n. 1698/2005. La documentazione, in originale o copia conforme, riguarda tutte le fasi di attuazione e finanziamento, nonché gli obblighi e impegni del beneficiario per il periodo successivo al saldo dell'aiuto, erogato a conclusione dell'intervento.
4. I beneficiari hanno l'obbligo di trasmettere al GAL la bozza di tutto il materiale informativo, promozionale e pubblicitario che si intende realizzare nell'ambito dell'operazione finanziata al fine di una verifica di conformità alle disposizioni comunitarie.

Art. 19 - Controlli.

1. Sull'intervento oggetto della domanda di aiuto sono effettuati i controlli amministrativi previsti dal regolamento (CE) n. 65/2011, dalla normativa in materia di frodi e irregolarità nell'utilizzo dei fondi comunitari e dalla normativa nazionale, statale e regionale, che disciplina singoli aspetti dell'attività interessata dall'aiuto.
2. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 65/2011, le modifiche di errori palesi possono essere riconosciute anche in fase di controllo, oltre che in qualsiasi momento da parte dei soggetti competenti dopo la presentazione della domanda di aiuto, della domanda di pagamento e di altra dichiarazione.

CAPO VI – RIDUZIONI E REVOCHE DELL'AIUTO.

Art. 20 – Riduzioni dell'aiuto.

1. Ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 65/2011, qualora la somma richiesta dal beneficiario con la domanda di pagamento superi di oltre un 3% l'importo erogabile in base all'esame di ammissibilità della spesa rendicontata (importo della domanda di pagamento), a quest'ultimo importo erogabile si applica una riduzione pari alla differenza tra la somma richiesta e l'importo erogabile. Tale riduzione non si applica nel caso in cui il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile.
2. La riduzione di cui al comma 1 si applica anche in esito ai controlli in loco ed ex post previsti dagli articoli 25 e 29 del regolamento (CE) n. 65/2011.
3. In caso di mancato rispetto degli impegni accessori di cui all'art. 18, comma 1, lettera b) del presente bando, si applicano le riduzioni per inadempimenti definite dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1995 dell'8 ottobre 2010, e successive modificazioni e integrazioni, in attuazione del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 22 dicembre 2009, n. 30125.

Art. 21 – Decadenza, revoche e annullamento.

1. Costituiscono cause di decadenza, revoca o annullamento dell'aiuto concesso - secondo i casi -, con conseguente obbligo di restituzione delle somme ricevute:
 - a) la rinuncia da parte del beneficiario;
 - b) la mancata realizzazione dell'intervento;
 - c) il mancato rispetto di uno degli impegni essenziali di cui all'art. 18, comma 1, lettera a) del presente bando.
2. Agli importi richiesti in restituzione ai sensi del comma 1, si applicano gli interessi legali.

CAPO VII – NORME FINALI

Art. 22 – Controversie.

1. Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente bando e dei conseguenti atti connessi all'esecuzione e controllo dell'operazione finanziata, è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 dicembre 2006, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" n. 43 del 21 febbraio 2007, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 23 – Rinvio a norme e disposizioni amministrative.

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, trovano applicazione il Programma regionale di sviluppo rurale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le norme recate da:
 - a) regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, e successive modificazioni e integrazioni, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
 - b) regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
 - c) regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011, e successive modificazioni e integrazioni, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno della sviluppo rurale;
 - d) regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, e successive modificazioni e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis");
 - e) legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), e successive modifiche e integrazioni;
 - f) Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (2010);
 - g) legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modificazioni e integrazioni;
 - h) decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 040/Pres.: "Regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia";nonché le norme e i principi regolanti le specifiche attività interessate dal bando.
2. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente bando si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 24 - Trattamento dei dati personali.

1. Il presente bando costituisce informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) e successive modifiche.
2. I dati personali forniti con le domande di finanziamento e la documentazione prevista nel bando e richiesti ai fini della valutazione delle domande medesime sono trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di finanziamento di cui al presente bando e possono essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.
3. Il conferimento dei dati personali di cui ai commi 1 e 2 è obbligatorio, ai fini della valutazione dei requisiti di ammissibilità delle domande medesime, pena l'esclusione dai finanziamenti.
4. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 e seguenti del citato decreto legislativo.
5. Titolari del trattamento sono il GAL e, con riferimento alle operazioni effettuate tramite il portale SIAN, l'AgEA.

Art. 25 – Pubblicazione del bando e informazioni.

1. Informazioni sul presente bando sono fornite dal GAL CARSO-LAS KRAS.
2. Il bando e la relativa modulistica sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione, e resi disponibili sul sito internet della Regione (www.regione.fvg.it) e sul sito internet del GAL (www.galcarso.eu / www.laskras.eu).
3. Informazioni sul Programma regionale di sviluppo rurale – PSR sono disponibili sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: www.regione.fvg.it .
4. Per informazioni rivolgersi all'ufficio operativo del GAL CARSO - LAS KRAS, Via di Prosecco 131, 34151 - Opicina (TS), dal lunedì al giovedì, dalle ore 9.00 – 12.00, o telefonicamente ai seguenti numeri: 331 – 6331425; 345 – 5902670; 331 - 6321642, o via mail all'indirizzo: info@galcarso.eu .

Elenco allegati:

Allegato A): relazione descrittiva dell'intervento di cui all'art. 11, comma 6, lett. d)

Allegato B): lettere di adesione di cui all'art. 11, comma 7, lett. a)